

Corte di Cassazione sez. IV penale – 27 febbraio 2008, n. 8591 – Pres. Lionello – ric. XXX.

**Guida in stato di ebbrezza – Art. 186, comma 2, Cod. strada – Accertamento responsabilità – Mezzi di prova – Circostanze sintomatiche – Alcoltest positivo – Valore probatorio accertamento etilometrico – Prova contraria – Onere della prova - Imputato.**

*Lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere accertato, e provato, con qualsiasi mezzo, quindi, anche sulla base delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti verbalizzanti.*

*In caso di accertamento tecnico del tasso alcolemico mediante etilometro, l'esito positivo del test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza.*

*L'onere di fornire la prova contraria a tale accertamento ricade sull'imputato il quale dovrà dimostrare la presenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio.*